

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15.11.2013 N. 1423

Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce di scavo ai sensi del D.M. n. 161/2012 e del D.L. 69/2013 convertito in L. 9.8.2013 n. 98.

LA GIUNTA REGIONALE**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 8 giugno 2011, n. 13 "Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa", ed in particolare l'articolo 15, nel quale vengono richiamate, fra le finalità della normativa, quelle di:
 - a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
 - b) ridurre i tempi burocratici;
 - c) garantire l'omogeneità sul territorio regionale nella conduzione delle procedure e dei procedimenti amministrativi sia nelle modalità di accesso, sia nell'iter istruttorio;
- la L.r. 21/6/1999 n. 18 ed in particolare:
 - l'art.23 comma 1 lettera b), in base al quale rientra nella competenza della Regione la adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali;
- Il D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- La D.G.R. n. 89 del 01.02.2013 recante : Approvazione indirizzi operativi per la applicazione del regolamento Terre e rocce di scavo. D.M. 161/2012.
- Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
- Il Dl 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98

CONSIDERATO CHE:

- La Regione Liguria aveva fornito con D.G.R. n. 89 del 01.02.2013 alcuni indirizzi inerenti la materia in oggetto, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al D. M. n.161/2012, che ha introdotto una nuova disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, determinando, per effetto della disposizione dell'articolo 39, comma 4, del D.lgs. n. 205 del 2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'abrogazione dell'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006;
- la disciplina di cui al D.M. 161/2012 avrebbe dovuto essere integrata dall'approvazione di un nuovo provvedimento previsto dall'art. 266, comma 7, D.Lgs. 152/2006, relativo ai cantieri di piccole dimensioni;
- il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivamente Il Dl 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, con effetto abrogativo del precedente, hanno introdotto nuove disposizioni nella materia in

oggetto, sia con riferimento ai cantieri di piccole dimensioni, che su altre opere, ed in particolare:

▪ l'articolo 41 c.2 del DL 69/2013 ha introdotto all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, , dopo il comma 2, il seguente comma:

"2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto."

▪ L'articolo 41 bis c. 5 del DL 69/2013 prevede che le disposizioni dettate dal medesimo articolo per i cantieri di piccole dimensioni, in attuazione dell'art. 266, comma 7, D.Lgs. 152/2006, si applichino anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle sopravvenute disposizioni normative nazionali, che integrano e modificano le precedenti normative e definiscono un assetto completo del quadro legislativo della materia, aggiornare gli indirizzi operativi regionali rivolti agli Enti locali ed agli operatori dei settori interessati;

VISTA la modulistica predisposta da Arpal per le procedure di utilizzo dei materiali da scavo previsti dal DL 69/2013, basate su dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

RITENUTO opportuno approvare la modulistica necessaria per le procedure di utilizzo dei materiali da scavo previsti dal DL 69/2013 e fornire le indicazioni operative correlate;

ACQUISITO il contributo della Direzione Scientifica Arpal, nell'ottica di conformare l'attività di competenza all'indirizzo di cui alla presente deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, Caccia e Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli

DELIBERA

- di approvare gli indirizzi operativi per la gestione delle Terre e rocce di scavo contenuti nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
- di sostituire la D.G.R. n. 89 del 01.02.2013, alla luce della sopravvenuta normativa nazionale inerente l'intero campo di applicazione della materia;
- approvare la modulistica (Allegato 2) necessaria per le procedure di utilizzo dei materiali da scavo previsti dal DL 69/2013;
- di pubblicare integralmente sul BURL e sul sito Internet della Regione Liguria il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1

Indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce da scavo

Occorre preliminarmente richiamare il contenuto dell' art.41 D.l. 69/2013* , che introduce l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applichi solo alle terre e rocce da scavo che provengano da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Il successivo articolo 41 bis del medesimo Dl n.69/2013, rubricato "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo" contiene la disciplina prevista dall'art. 266, comma 7 del D. Lgs.152/2006 *"per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia"*

Tale disciplina, introdotta nei commi da 1 a 4 per la gestione dei cantieri di piccole dimensioni, viene quindi estesa, per effetto del successivo comma 5** , ad una categoria molto più vasta di attività ed opere, ovvero tutte quelle "non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto", vale a dire tutte le attività od opere non soggette a Via o ad Aia.

* Art.41 D.l. 69/2013

2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto."

***5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.*

Alla luce di tali disposizioni , è quindi possibile individuare una precisa distinzione quanto alle modalità per la gestione delle terre e rocce da scavo derivanti da attività od opere, nel senso seguente;

Tipologia attività od opera	Disciplina applicabile
A. Attività od opere soggette a Via o ad Aia, qualunque sia il volume di materiale derivante	- Procedura di cui al Decreto n.161/2012
B. Attività od opere non soggette a Via o a Aia, qualunque sia il volume di materiale derivante	- Procedura di cui all'articolo 41 bis del D.l. 69/2013 convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98

A) Terre e rocce di scavo derivanti da attività od opere soggette a Via o ad Aia e sottoposte al Decreto n.161 del 10.8.2012

▪ **Ambito di applicazione**

Al fine di individuare se l'opera od intervento risulta soggetta a Via o ad Aia ,occorre verificare se essa rientra negli :

- Allegati II (Via in sede statale), III e IV (Via secondo le disposizioni delle leggi regionali) del D.Lgs.152/2007 Parte Seconda,
- Allegati II e III della Legge Regionale 38/1998
- Allegati XII (Aia in sede statale), e VIII (Aia secondo le disposizioni delle leggi Regionali) del D.Lgs.152/2007 Parte Seconda.

Considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 41 del Dl 69 si deve ritenere che per quanto riguarda gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità, essi rientrino nella categoria in oggetto solo se, a seguito della verifica, siano risultati assoggettati a valutazione di impatto ambientale .

- Esclusioni dal campo di applicazione della disciplina TRS e rifiuti

L'articolo 3 del D.M. n.161/2012 esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione dello stesso i rifiuti da costruzione e demolizione, la cui gestione rimane disciplinata dalle norme settoriali sui rifiuti, contenute nella parte IV del D.Lgs.152/2006.

Si sottolinea come l'effetto abrogativo del Regolamento 161 sia limitato all'art.186 del D.Lgs.152/2006, mentre non riguarda il precedente articolo 185 che elenca, in termini generali, le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.

In particolare resta pienamente in vigore la disposizione di cui al comma 1 per cui:

1. *Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto:*

a)

b) *il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;*

c) *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;*

La Legge 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012 contiene la seguente norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006:

1. *Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.*

Pertanto, nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni indicate dall'articolo 185 c.1 lettera c), integrato come sopra indicato, il soggetto proponente dell'intervento che prevede il riutilizzo del suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale nello stesso sito di scavo, non è tenuto alla presentazione del Piano di utilizzo ai sensi del D.m. n.161/2012.

Si precisa che la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 185, comma 1, lettera c potrà essere assunta dal proponente sulla base di affidabili conoscenze sull'uso pregresso del sito, che consentano di escludere la presenza di ogni fenomeno di contaminazione antropica. È fatta salva la facoltà del proponente di effettuare indagini ed analisi atte ad integrare le conoscenze disponibili a supportare le valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti sopraindicati.

- **Riconduzione alla definizione di sottoprodotto**

E' opportuno richiamare l'attenzione sul concetto di sottoprodotto, la cui disciplina generale è contenuta nell'art.184 bis del D.Lgs.152/2006.

Anche il Regolamento 161/2012, come già l'abrogato articolo 186 del D.Lgs.152/2006, giustifica l'applicazione del proprio regime giuridico specifico alternativo a quello dei rifiuti, in quanto risultino sussistenti i requisiti richiesti per la qualificazione di sottoprodotto .

Tali requisiti, la cui sussistenza verrà comprovata dal proponente tramite la presentazione del Piano di utilizzo, sono così indicati dall'art. 4:

- a) *il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;*
- b) *il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:*
 - 1) *nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti ,interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;*
 - 2) *in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;*
- c) *il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;*
- d) *il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.*

- **Centralità delle “CSC”, con riferimento alla specifica destinazione d'uso del sito di produzione e del sito di destinazione”**

I riferimenti individuati dal Legislatore quale termine di riscontro per i requisiti di qualità ambientale da soddisfare sono le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, nel primo caso preso in esame dall'articolo 5 del Regolamento n.161/2012, il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo deve essere inferiore alle CSC con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, salvo quanto specificato di seguito in relazione ai fondi naturali.

Quindi, come esplicita l'Allegato 4:

I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione

se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

In tale ipotesi l'Autorità competente (Comune, Provincia, Regione a seconda dei casi) "ha la facoltà di chiedere ad ARPA, con provvedimento motivato, ... la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d). In tal caso ARPA può chiedere al proponente un approfondimento di indagine in contraddittorio, accerta entro 45 giorni la sussistenza dei requisiti...". Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano stesso.

Le motivazioni per richiedere l'intervento dell'ARPA, ai sensi dell'art. 5 c.10, sono riferibili "alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento"

Il termine di 45 giorni previsto per l'espressione del parere di ARPAL può essere sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere al proponente un approfondimento di indagine in contraddittorio.

La richiesta di approfondimenti di indagine è equiparabile alla richiesta di integrazioni.

Si segnala che, per quanto riguarda i materiali provenienti da dragaggi marini e alvei, nei casi in cui si effettuino ripascimenti ed interventi in mare, il riferimento alla L. n. 84/1994 contenuto nell'Allegato 4 del Regolamento, deve in oggi essere aggiornato, a causa dell'abrogazione dei commi da 11 bis a 11 sexies dell'articolo 5 L.84/1984 citato, da parte dell'articolo 48 (*Norme in materia di dragaggi*) del D.L. 24-1-2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività." convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

L'articolo 5 individua due ulteriori casistiche, alternative a quella sopra evidenziata, specificando la relativa procedura da seguire:

- Il caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con la conseguente possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati.
In tal caso il proponente deve presentare un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere e tale piano dovrà essere eseguito in contraddittorio con

ARPAL. Analogamente dovrà avvenire nel caso in cui il superamento dei valori delle CSC venga accertato in fase di integrazioni.

- Il caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica in corso.

In questa ipotesi il parere di Arpal risulta sempre propedeutico alla presentazione del Piano di utilizzo.

- Tariffe per attività di competenza Arpal

Fino all'emanazione di un tariffario nazionale, le tariffe praticate da ARPAL sono stabilite secondo il tariffario a vacazione con richiesta di pagamento al proponente a consuntivo.

- Normale pratica industriale

Un altro aspetto fino ad oggi oggetto di accesi dibattiti era quello dei contenuti e dei confini della normale pratica industriale di cui all'art. 184-bis.

Il Regolamento, all'allegato 3, premesso che:

“Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto”, richiama come segue le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano nella normale pratica industriale:

- la selezione granulometrica del materiale da scavo;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.

B) Terre e rocce da scavo derivanti da attività od opere non soggette a Via o Aia non rientranti nel campo di applicazione del D.m. 161/2012, e gestibili con le procedure di cui all'art.41 bis del D.l. 69/2013

Campo di applicazione

Per effetto della disposizione di cui al comma 5 dell'art.41 bis, la procedura definita nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo 41 bis si applica anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto

Conseguentemente la procedura in oggetto riguarda tutti gli interventi, da cui derivano volumi di terre e rocce da scavo, anche superiori ai 6000 mc, purchè non siano soggetti a Via o Aia.

Procedura gestionale

In tali casi i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, - ovvero sono gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti - se il produttore dimostra:

- a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Anche in tal caso, per identificare le operazioni ricomprese nella normale pratica industriale, ci si deve riferire a quanto previsto nell'Allegato 3 del D.M. n.161/2012.

La norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto delle condizioni sopra richiamate tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

Arpal effettuerà il controllo della correttezza e completezza delle dichiarazioni entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione.

Viene inoltre precisato che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria: pertanto nel caso in cui il soggetto proponente abbia deciso, dopo il rilascio del titolo edilizio, di trattare i materiali di scavo in conformità alla procedura di cui al D.l.69/2013, prima di presentare la dichiarazione ad ARPAL, deve fare richiesta di variazione all'ente competente.

In tutti i casi, comunque, quanto è stato scavato prima della presentazione della dichiarazione deve essere trattato come previsto nel precedente titolo edilizio (rifiuto o terre e rocce come da DM 161/12).

Adempimenti a cura del proponente

Il Decreto prevede che le modifiche dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione, siano comunicate entro trenta giorni al Comune del luogo di produzione. Al fine di consentire la conoscenza da parte delle Autorità pubbliche circa lo svolgimento delle operazioni in oggetto, si ritiene opportuno prevedere che:

- copia della dichiarazione iniziale sia presentata anche al Comune del luogo di produzione

- copia della comunicazione inerente le modifiche dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione sia fatta pervenire anche ad Arpal.

Il rispetto delle condizioni indicate dovrà essere attestato tramite compilazione e presentazione della modulistica di cui all'Allegato 2.

L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

Al termine delle operazioni che prevedono l'utilizzo di terre e rocce di scavo, il produttore deve, in ogni caso, confermare ad Arpal ed ai Comuni territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. Tale comunicazione dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione delle attività di riutilizzo.

Rispetto dei requisiti qualitativi dei materiali

Al fine di dimostrare che non vengono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, è normalmente richiesto il ricorso a dimostrazione tramite analisi.

Tuttavia, ove l'intervento che produce il materiale riguardi :

- un sito mai interessato da attività o eventi potenzialmente contaminanti;
- un sito in area residenziale e/o agricola, ad eccezione delle aree ad agricoltura intensiva, ovvero in area in cui, pur avendo gli strumenti urbanistici definito un cambio di destinazione d'uso ad aree commerciali e/o industriali, l'attività commerciale e/o industriale non è mai stata svolta;
- area non ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione;
- area non ricompresa nelle zone di cui alla carta delle "pietre verdi" (DGR 859/2008),

è sufficiente che il proponente/produttore sia in grado di dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, tramite documentazione che comprovi l'assenza di possibili fattori di contaminazione

(a titolo di esempio: stralcio cartografico con zonizzazione degli strumenti urbanistici, atto a rappresentare la destinazione d'uso attuale e pregressa dell'area, nonché l'evidenziazione delle strade di grande comunicazione e la relativa distanza dal sito, e le eventuali aree di cui alla carta delle "pietre verdi").

Ove non risultino soddisfatte tutte le condizioni indicate al punto precedente, la dimostrazione circa i necessari requisiti qualitativi dei materiali avverrà secondo quanto previsto alla sezione F (punti 2 e 3) della modulistica in Allegato 2.

Allegato 2 Modulo autocertificazione per la procedura ai sensi del DL 98/2013

Dichiarazione in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo dal comma 1 dell'art. 41bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n° 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(RESA AI SENSI DELL'ART. 47 E DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Sezione A: dati del proponente/produttore

Il sottoscritto: ☐ proponente ☐ produttore (*)

Cognome	Nome
---------	------

C.F.															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:	il:
Comune (o Stato estero) di nascita	Giorno / Mese / Anno

in qualità di:	Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, altro (indicare)
----------------	--

del/della:	Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, altro (indicare)
------------	---

Residente in	Via	n° civico
--------------	-----	-----------

CAP	Comune	Provincia
-----	--------	-----------

Telefono - Fax	Cellulare	Indirizzo di posta elettronica
----------------	-----------	--------------------------------

 Nel caso la dichiarazione sia presentata dal produttore dei materiali da scavo indicare i riferimenti del proponente l'opera:

Cognome	Nome
---------	------

C.F.															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:	il:
Comune (o Stato estero) di nascita	Giorno / Mese / Anno

in qualità di:		
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, altro (indicare)		
del/della:		
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, altro (indicare)		
Residente in		
Via		n° civico
Telefono - Fax	Cellulare	Indirizzo di posta elettronica

DICHIARA

Che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella “*Sezione B*” della presente dichiarazione, rientranti nell’ambito definito all’art. 1 comma 1, lettera b) del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella “*Sezione B*” della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 poiché rispettano le disposizioni di cui all’art. 41bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella Legge n° 98 del 9 agosto 2013.

Sezione B: dati del sito di produzione

Sito di origine:			
Via		n° civico	
CAP	Comune	Provincia	
Tipo di intervento (specificare con riferimento all’art. 1, c. 1, lett. b del D.M. 161/12)			
Riferimenti catastali (Sezione, Foglio, Particella, Subalterno)			
Destinazione urbanistica del sito di produzione:	☐	☐	
	Sito ad uso verde pubblico, privato e residenziale	Sito ad uso commerciale e industriale	
Autorizzato ¹ da:			
Autorità competente che ha autorizzato l’opera da cui originano i materiali di scavo			

¹ Come precisato nel comma 2 dell’art. 41bis, “Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria”

--

Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera da cui originano i materiali di scavo (estremi atto autorizzativo, data e protocollo)

Dimensione dell'area:	
-----------------------	--

Indicare la dimensione dell'area in metri quadri

Quantità prodotta:		Barrare se in banco		Barrare se in cumulo	
--------------------	--	---------------------	--	----------------------	--

Quantità totale in
m³

Il sito è/è stato interessato da un procedimento di bonifica		
--	--	--

SÌ NO

Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio

I materiali di scavo, quando non direttamente destinati al sito di riutilizzo, saranno depositati:

- ☐ Presso il sito di produzione;
- ☐ Presso il seguente sito di deposito intermedio:

Sito di deposito intermedio		
	Via	n° civico

CAP	Comune	Provincia

Di proprietà di:	
Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio	

Gestito da:	
Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio	

Periodo di deposito:	
(in mesi)	

Se superiore ad 1 anno indicare le motivazioni²:

.....

.....

.....

.....

² Come precisato al comma 2 dell'art. 41bis "i tempi previsti per l'utilizzo non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore"

Quantità destinata al riutilizzo:		Barrare se in banco		Barrare se in cumulo	
-----------------------------------	--	---------------------	--	----------------------	--

Quantità totale
in m³

--

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ecc)

C.F.																
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sito:		
-------	--	--

Via

n°
civico

--	--	--

CAP

Comune

Provincia

Descrizione sintetica processo produttivo:

.....
.....
.....
.....

Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo

I tempi previsti per il riutilizzo⁴ dei materiali oggetto della presente dichiarazione sono i seguenti:

Data inizio attività di scavo ⁵ :	
Data ultimazione attività di scavo:	
Data inizio attività di riutilizzo:	
Data ultimazione attività di riutilizzo:	

⁴ Si veda la nota 2 alla Sezione C.

⁵ La data di inizio attività di scavo dei materiali oggetto della presente dichiarazione non può essere antecedente alla data di presentazione della domanda

Sezione F: qualità dei materiali da scavo

Ai fini dell'utilizzo, come previsto dal comma 1, lettera b), dell'art. 41bis, **dichiara** che i materiali da scavo, destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, rispettano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. Il sito non è interessato da interventi di bonifica in corso ai sensi della parte Quarta, Titolo V, del d. lgs. 152/06 e s.m.i..

A tal proposito, precisa che (indicare in alternativa):

- ☐ 1. I materiali da scavo non sono stati sottoposti a indagine ambientale in quanto:
- Proengono da un sito mai interessato da attività o eventi potenzialmente contaminanti;
 - Il sito si trova infatti in area residenziale e/o agricola⁶, ovvero in area in cui, pur avendo gli strumenti urbanistici definito un cambio di destinazione d'uso ad aree commerciali e/o industriali, l'attività commerciale e/o industriale non è mai stata svolta;
 - L'area non è ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione;
 - L'area non è ricompresa nelle zone di cui alla carta delle "pietre verdi" della Regione Liguria (DGR 859/2008)
- ☐ 2. Il rispetto dei limiti previsti dalla norma in relazione alla destinazione d'uso del sito a cui sono destinati i materiali stessi è stato verificato sulla base di un piano di accertamento analitico, del quale vengono richieste le seguenti informazioni:
- Denominazione laboratorio di analisi:.....
 - N. rapporto di prova e data di emissione:
 - Riferimento verbali di campionamento:
- ☐ 3. Attraverso un apposito piano di indagini ed analisi, con riferimento sia al sito di produzione che a quello di destinazione, realizzato sulla base delle linee guida ARPAL⁷, da presentare almeno 30 gg. prima delle operazioni di scavo, è risultato attribuibile a cause naturali⁸ il superamento delle CSC di cui alle colonne A e B della Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 dei seguenti metalli e semimetalli⁹:
-
-

⁶ Ad eccezione delle aree ad agricoltura intensiva

⁷ Il documento ARPAL "Linee guida per lo studio dei valori di fondo naturale di alcuni metalli e semimetalli nei suoli della Liguria" è reperibile sul sito www.arpal.gov.it

⁸ In tal caso, il sito di destinazione dovrà essere nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento è dovuto a cause naturali.

⁹ L'amianto, così come definito dall'Art. 247 del D.Lgs. 81/08, non rientra nel presente ambito

- Denominazione laboratorio di
analisi:.....
- N. rapporto di prova e data di emissione:
.....
- Riferimento verbali di campionamento:
.....

Dichiara che i materiali da scavo destinati ad essere utilizzati nei siti prescelti:

- ☐ Non necessitano di essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere;
- ☐ Hanno caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;
- ☐ I materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;
- ☐ Saranno conferiti con modalità tali da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
- ☐ Non sono contaminati con riferimento alla destinazione d'uso dei rispettivi siti prescelti e sono compatibili con i medesimi siti;
- ☐ Soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.

Dichiara che il trasporto dei materiali di scavo, assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013.

Dichiara che la modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella presente dichiarazione verrà comunicata entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione e all'Arpa¹⁰ territorialmente competente.

Si impegna a produrre la comunicazione dell'avvenuto utilizzo, di cui al comma 3 dell'art. 41bis, alle ARPA territorialmente competenti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'utilizzo.

Dichiara infine di:

- Essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti dall'articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000;

¹⁰ La comunicazione della variazione all'Arpa, sebbene non obbligatoria per legge, risulta utile al fine dell'aggiornamento dei dati relativi alla specifica situazione.

- Essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d. lgs. 196/2003).

Data

Firma¹¹

(parte da compilarsi a cura del personale ARPAL addetto, nel caso in cui la dichiarazione venga consegnata personalmente dall'interessato)

"Il sottoscritto _____ (nome cognome qualifica), ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 attesta che la firma del Sig. _____, identificato mediante _____ (estremi del documento) è stata apposta in mia presenza."

data

firma

¹¹ La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.